



ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI prima convocazione 30 aprile 2026

AVVISO previsto dall'art. 24.4 del Regolamento assembleare ed elettorale

Si comunica che nella prossima Assemblea ordinaria dei Soci si procederà ad eleggere le seguenti Cariche Sociali:

- **Presidente del Consiglio di Amministrazione**
- **n. 8 componenti del Consiglio di Amministrazione**
- **n. 5 componenti del Collegio Sindacale di cui:**
 - 1 Presidente del Collegio Sindacale
 - 2 Sindaci effettivi
 - 2 Sindaci supplenti
- **n. 5 componenti del Collegio dei Probiviri di cui:**
 - 3 Probiviri effettivi
 - 2 Probiviri supplenti

Conformemente a quanto previsto dalle disposizioni di legge e dallo Statuto sociale ed ai sensi di quanto previsto dal Regolamento assembleare ed elettorale, si comunicano le **modalità di esercizio del diritto a candidarsi** alle prossime elezioni per il rinnovo delle Cariche Sociali.

La candidatura dovrà essere depositata, utilizzando l'apposito modulo predisposto dalla Cassa Rurale e reso disponibile dall'Ufficio Segreteria Generale presso la sede legale in Viale IV Novembre n. 20 a Borgo Valsugana, **almeno 60 (sessanta) giorni prima della data dell'Assemblea programmata per la nomina dei componenti alle Cariche Sociali (prima convocazione)**, ovvero

entro e non oltre il giorno venerdì 27 febbraio 2026 ore 13.00

presso la sede legale della Cassa Rurale a Borgo Valsugana – Ufficio Segreteria Generale.

Note

Le candidature, **sottoscritte da ciascun candidato con firma autenticata da parte dei soggetti autorizzati dalla Cassa Rurale**, devono essere sottoscritte da un numero minimo di 100 (cento) soci il cui nome è iscritto nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni rispetto alla data dell'assemblea in prima convocazione, nel caso di liste, e da un numero minimo di 30 (trenta) soci il cui nome è iscritto nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni rispetto alla data dell'assemblea in prima convocazione, nel caso di candidature individuali.

Le firme dei soci sostenitori devono essere autenticate da parte dei soggetti autorizzati dalla Cassa Rurale.

Non sono ammesse candidature individuali presentate direttamente nel corso dell'Assemblea convocata per l'elezione delle Cariche Sociali.

Si possono candidare alla carica di amministratore i soci il cui nome è iscritto nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni rispetto alla data dell'Assemblea in prima convocazione ed aventi i requisiti e criteri di idoneità richiesti dalla legge, dallo statuto sociale, dal presente Regolamento e dal "Modello di Gruppo per la composizione quali – quantitativa ottimale degli Organi sociali e della Direzione delle Banche Affiliate" approvato dalla Capogruppo.



PARTE 1 - MODALITÀ E TEMPISTICHE DI CANDIDATURA

REGOLAMENTO ASSEMBLEARE ED ELETTORALE

CAPITOLO V - MODALITÀ DI CANDIDATURA ED ESPRESSIONE DEL VOTO

Articolo 24

24.1. Il presente capitolo V e i seguenti sono volti a disciplinare:

- a) le modalità per la presentazione delle candidature alle Cariche Sociali;
- b) i requisiti ed i criteri di candidatura alle Cariche Sociali;
- c) la modalità di elezione alle Cariche Sociali,

conformemente a quanto previsto dalle disposizioni di legge e dello statuto sociale e fermi restando i poteri e le prerogative della Capogruppo.

24.2. Nei casi di nomina alle Cariche Sociali effettuata ai sensi dell'art. 24.5 dello statuto sociale si rimanda a quanto previsto dall'art. 31 del presente Regolamento.

24.3. Almeno 90 (novanta) giorni prima della data dell'assemblea programmata per la nomina dei componenti alle Cariche Sociali, la Società affigge in modo visibile nella propria sede sociale, nelle succursali e, ove costituite, nelle sedi distaccate, e pubblica sul proprio sito internet, un avviso riportante:

- a) **le modalità e le tempistiche per la candidatura, ivi incluse eventuali semplificazioni al procedimento elettorale applicabili alla Società** in conformità al contratto di coesione stipulato ai sensi dell'art. 37 bis, comma 3, lettera b), del TUB ed alla normativa applicabile;
- b) **la composizione quali-quantitativa considerata ottimale dal consiglio di amministrazione, individuando e motivando il profilo dei candidati ritenuto opportuno a questi fini;**
- c) **eventuali linee guida disposte dalla Capogruppo;**
- d) eventuali soggetti che la Capogruppo, avendo riguardo alle esigenze di unitarietà della governance del gruppo facente capo alla stessa e di effettività dell'azione di direzione e coordinamento della Capogruppo medesima, in forza del contratto di coesione stipulato ai sensi dell'art. 37 bis, comma 3, lettera b), del TUB ed in forza della normativa applicabile, abbia già designato in via diretta quali componenti del consiglio di amministrazione.

24.4. Con riferimento alle votazioni per l'elezione delle Cariche Sociali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al capitolo IV che precede.

24.5. Il consiglio di amministrazione nella sostituzione dei consiglieri di amministrazione per cooptazione ai sensi dell'art. 36 dello statuto sociale, è tenuto altresì ad uniformarsi alle disposizioni di cui agli artt. 26.6 e 31.6 del presente Regolamento; ai fini dell'assemblea chiamata a deliberare ai sensi dell'art. 2386, secondo comma, codice civile, i termini previsti al presente art. 24 ed al successivo art. 26 per la presentazione e l'esame delle eventuali candidature si intendono dimezzati.

Articolo 25

25.1. Al fine di garantire l'ordinato svolgimento delle operazioni elettorali, almeno 60 (sessanta) giorni prima della data dell'assemblea programmata per la nomina dei componenti alle Cariche Sociali, il consiglio di amministrazione nomina una commissione elettorale composta da 3 (tre) o 5 (cinque) persone, diverse dai consiglieri, scelti tra il personale della Società e/o tra soggetti in possesso di caratteristiche ed esperienze ritenute adeguate rispetto al ruolo.

I componenti della commissione elettorale non possono candidarsi alle Cariche Sociali né sostenere alcuna candidatura.

I componenti della commissione elettorale nominano al loro interno un presidente e un segretario.

25.2. La commissione elettorale è chiamata ad assicurare la corretta applicazione delle norme di legge e delle disposizioni di cui allo statuto sociale, al presente Regolamento, al contratto di coesione stipulato ai sensi dell'art. 37 bis, comma 3, lettera b), del TUB ed alla normativa applicabile concernenti l'elezione delle Cariche Sociali. La commissione elettorale verifica:

- a) l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli. 26.1, 26.2, 26.3 e 26.4 del presente Regolamento;
- b) la sussistenza, in capo ai candidati componenti del consiglio di amministrazione, dei requisiti previsti agli articoli 34.4, lettere a), d), e), f), g) e h), e 34.6 dello statuto sociale;



- c) la sussistenza, in capo ai candidati componenti del collegio sindacale, dei requisiti previsti agli articoli 45.1, 45.6, 45.7 e 45.8, lettere a), f), g) e h), dello statuto sociale.

La sintesi dell'analisi e dei relativi risultati è formalizzata in una apposita relazione che è trasmessa al consiglio di amministrazione per le relative deliberazioni.

Restano ferme le prerogative degli organi competenti in merito alla valutazione di idoneità degli esponenti eletti.

Articolo 26

26.1. All'elezione dei componenti le Cariche Sociali si procede sulla base di candidature individuali ovvero sulla base di liste di candidati che possono essere presentate:

- a) dal consiglio di amministrazione;
- b) da un numero minimo di 100 (cento) soci il cui nome è iscritto nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni rispetto alla data dell'assemblea in prima convocazione, nel caso di liste, e da un numero minimo di 30 (trenta) soci il cui nome è iscritto nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni rispetto alla data dell'assemblea in prima convocazione, nel caso di candidature individuali.

26.2. A pena di inammissibilità:

a) le liste di candidati devono essere depositate presso la sede della Società almeno 60 (sessanta) giorni prima della data dell'assemblea programmata per la nomina dei componenti alle Cariche Sociali (prima convocazione);

- b) ogni amministratore può votare una sola proposta di Lista del Consiglio;
- c) ogni socio può presentare o concorrere a presentare una sola Lista dei Soci;
- d) i soci candidati alla carica di sindaco non possono concorrere alla presentazione di alcuna lista;
- e) ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità;
- f) ogni lista deve contenere un numero di candidati pari al numero delle Cariche Sociali per la cui elezione l'assemblea è convocata, eventualmente aumentato fino alla metà (se del caso arrotondata per eccesso), fermo restando che ai fini dell'ammissibilità della lista non rilevano eventuali rinunce o impedimenti sorti in capo ai candidati successivamente al deposito della lista;

g) accanto al nominativo di ciascun candidato deve essere indicata la carica a cui lo stesso concorre;

h) i candidati di ogni lista devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 29¹ che segue;

i) per ogni lista deve essere indicato un referente cui indirizzare ogni comunicazione inerente la composizione della lista e gli esiti della consultazione preventiva con la Capogruppo di cui all'art. 26.7 che segue;

j) **ogni lista deve essere accompagnata dalla dichiarazione di conformità alla composizione quali-quantitativa considerata ottimale dal consiglio di amministrazione** di cui all'art. 24.3 che precede (salvo per quanto previsto alla precedente lettera f) in punto di composizione quantitativa), sottoscritta dal soggetto di cui alla precedente lettera i), ovvero le ragioni alla base di eventuali difformità;

k) le firme dei soci sostenitori di cui all'art. 26.1 lettera b) devono essere autenticate da parte dei soggetti elencati all'art. 5.2 del Regolamento assembleare ed elettorale.

Nel caso di presentazione di una lista ai sensi dell'art. 26.1, lettera a), che precede, il consiglio di amministrazione tiene in debita considerazione la presenza, fra i candidati, di un'adeguata rappresentanza dei più significativi ambiti territoriali dell'area di competenza operativa della Società.

¹ 29.1. Si possono candidare alla carica di amministratore i soci il cui nome è iscritto nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni rispetto alla data dell'assemblea in prima convocazione ed aventi i requisiti e criteri di idoneità richiesti dalla legge, dallo statuto sociale, dal presente Regolamento e dal "Modello di Gruppo per la composizione quali – quantitativa ottimale degli Organi sociali e della Direzione delle Banche Affiliate" approvato dalla Capogruppo.

29.2. Non può candidarsi l'amministratore o il sindaco uscente che non ha partecipato durante il proprio mandato al numero minimo di corsi formativi previsto dalla Capogruppo per gli esponenti aziendali delle Affiliate.



26.3. È inoltre **ammessa la presentazione di candidature individuali presentate dai singoli soci al di fuori delle liste** di cui all'art. 26.2 che precede. **A pena di inammissibilità:**

- a)** le candidature devono indicare la carica alla quale il candidato concorre;
- b)** il socio che abbia sottoscritto una Lista dei Soci non potrà sottoscrivere alcuna candidatura individuale;
- c)** ogni socio che non abbia sottoscritto una Lista dei Soci potrà sottoscrivere un numero di candidature individuali pari al numero massimo delle Cariche Sociali per la cui elezione l'assemblea è convocata;
- d)** i soci candidati alla carica di sindaco non possono sottoscrivere alcuna candidatura;
- e)** non sono consentite candidature individuali di soci che siano candidati in una lista e viceversa;
- f)** **le candidature devono essere depositate presso la sede della Società almeno 60 (sessanta) giorni prima della data dell'assemblea programmata per la nomina dei componenti alle Cariche Sociali (prima convocazione).**

Qualora il numero di candidati complessivo fosse inferiore al numero di esponenti da eleggere, fino alla data dell'affissione dell'elenco delle candidature il consiglio di amministrazione, previa comunicazione alla Capogruppo, può presentare ulteriori candidature fino al raggiungimento di un numero di candidature pari al numero di esponenti da eleggere.

Non sono ammesse candidature individuali presentate direttamente nel corso dell'assemblea convocata per l'elezione delle Cariche Sociali.

26.4. Il modulo contenente le proposte di candidatura (sia individuali che sulla base di una lista) è predisposto dalla Società, deve essere sottoscritto da ciascun candidato con firma autenticata da parte dei soggetti elencati nel primo periodo dell'art. 5.2 che precede **e contenere**, con riferimento a ciascun candidato, **le seguenti dichiarazioni:**

- a)** l'attestazione di non trovarsi in alcuna situazione di ineleggibilità nonché di possedere tutti i requisiti e criteri di idoneità prescritti dalla legge e dallo statuto sociale;
- b)** l'accettazione preventiva della carica, in caso di elezione;
- c)** l'impegno, in caso di elezione, ad adempiere i doveri legati alla carica con la diligenza e la professionalità richieste, nella consapevolezza delle correlate responsabilità, ivi incluso;
- d)** l'obbligo di formazione permanente;
- e)** il consenso del candidato al trattamento dei dati personali, ivi inclusi i dati e le informazioni di cui al proprio curriculum vitae, da parte della Società e della Capogruppo e, più in particolare, alla pubblicazione dei dati stessi presso la sede e sul sito internet istituzionale della Società e, ove presenti, nelle succursali e nelle sedi distaccate della stessa.

In aggiunta, **le candidature dovranno essere corredate dei seguenti documenti:**

- a)** curriculum vitae contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali e l'elencazione degli incarichi ricoperti negli organi di amministrazione e controllo di altre società;
- b)** copia del documento d'identità in corso di validità;
- c)** certificato del casellario giudiziale;
- d)** certificato dei carichi pendenti.

26.5. Le candidature presentate senza l'osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 26.1, 26.2, 26.3 e 26.4 che precedono, il cui accertamento compete alla commissione elettorale, sono considerate come non presentate con delibera del consiglio di amministrazione.

26.6. Ferme eventuali semplificazioni del procedimento elettorale applicabili alla Società in conformità al contratto di coesione stipulato ai sensi dell'art. 37 bis, comma 3, lettera b), del TUB ed alla normativa applicabile, nonché eventuali procedure d'urgenza definite dalla Capogruppo, il presidente del consiglio di amministrazione, una volta esaurite le formalità di cui all'art. 25 che precede da parte della commissione elettorale inoltra alla Capogruppo senza ritardo, e comunque almeno 45 (quarantacinque) giorni prima della data dell'assemblea programmata per la nomina dei componenti alle Cariche Sociali, l'elenco delle candidature presentate ovvero le liste di candidati, la relazione predisposta dalla commissione elettorale, il curriculum vitae di ciascun candidato e la relativa documentazione accompagnatoria, affinché il consiglio di amministrazione della Capogruppo, con il supporto del comitato nomine della stessa, esprima per ciascun candidato un giudizio di adeguatezza a ricoprire la carica, avendo riguardo all'idoneità del candidato medesimo ad assicurare la sana e prudente gestione della Società sulla base, in particolare, del merito



individuale comprovato dalle capacità dimostrate e dai risultati dallo stesso conseguiti come esponente aziendale, nonché alle esigenze di unitarietà della governance del gruppo e di efficacia dell'attività di direzione e coordinamento.

26.7. Ferme eventuali semplificazioni del procedimento elettorale applicabili alla Società in conformità al contratto di coesione stipulato ai sensi dell'art. 37 bis, comma 3, lettera b), del TUB ed alla normativa applicabile, almeno la maggioranza dei candidati di ciascuna lista deve essere composta da soggetti su cui la Capogruppo ha espresso il proprio giudizio di adeguatezza di cui all'art. 26.6 che precede. In difetto, il presidente del consiglio di amministrazione della Società comunica al referente della lista di cui all'art. 26.2 i) che precede ed alla commissione elettorale l'esito della procedura di consultazione, invitandolo ad escludere i candidati ritenuti dalla Capogruppo "non idonei", sostituendoli con ulteriori candidati, muniti dei necessari requisiti, da sottoporre all'ulteriore valutazione della Capogruppo medesima. Nel caso in cui, entro il termine di 7 (sette) giorni dalla sopracitata comunicazione, non sia pervenuta alla Società la lista modificata di candidati, la lista stessa si considererà come non presentata.

La commissione elettorale accerta la regolarità formale delle nuove candidature presentate. Gli esiti della nuova fase di consultazione sono trasmessi alla Società a cura della Capogruppo entro il termine di 7 (sette) giorni dalla presentazione delle nuove candidature alla Capogruppo. In caso di mancato riscontro nei termini da parte della Capogruppo, i nominativi dei singoli candidati si considerano come approvati e valutati positivamente in termini di adeguatezza alla carica.

Qualora, all'esito della seconda fase di consultazione, la maggioranza dei candidati della lista non sia comunque composta da soggetti su cui la Capogruppo si è espressa favorevolmente ritenendoli adeguati, la lista si considererà come non presentata.

26.8. L'elenco, in ordine di presentazione delle medesime, di tutte le candidature ritenute adeguate in applicazione degli articoli che precedono - tenuto conto di eventuali rinunce o impedimenti successivi - è affisso, in modo visibile, nella sede sociale e, ove presenti, nelle succursali e nelle sedi distaccate della Società e pubblicato sul sito internet della stessa, almeno 10 (dieci) giorni prima della data dell'assemblea programmata per la nomina dei componenti alle Cariche Sociali, unitamente al curriculum vitae di ciascun candidato e, se previste, alle valutazioni formulate dalla Capogruppo.

26.9. In apertura dei lavori assembleari, il presidente dell'assemblea indica eventuali soggetti che la Capogruppo, avendo riguardo alle esigenze di unitarietà della governance del gruppo facente capo alla stessa e di effettività dell'azione di direzione e coordinamento della Capogruppo medesima, abbia nominato in via diretta quali componenti del consiglio di amministrazione in forza del contratto di coesione stipulato ai sensi dell'art. 37 bis, comma 3, lettera b), del TUB ed in forza della normativa applicabile.

PARTE 2 - INDICAZIONI SULLA COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA RITENUTA OTTIMALE DAGLI ORGANI SOCIALI

Lo Statuto sociale stabilisce, all'art. 34.1, che il Consiglio di Amministrazione sia composto da 9 amministratori tra cui un presidente, eletti di norma dall'assemblea fra i Soci.

La composizione del Consiglio di Amministrazione deve presentare un numero di amministratori appartenente al genere meno rappresentato almeno pari alla quota minima richiesta dalla normativa vigente (33%).

I candidati alla carica di amministratore devono soddisfare i requisiti di competenza e professionalità, onorabilità e correttezza, indipendenza, disponibilità di tempo richiesti dalla legge, dallo Statuto Sociale, dal Regolamento Assembleare ed Elettorale e dal "Modello di Gruppo per la composizione quali - quantitativa ottimale degli Organi sociali e della Direzione delle Banche Affiliate".

Lo Statuto Sociale stabilisce, all'art. 45.1, che l'Assemblea nomini, di norma, tre sindaci effettivi, designandone il presidente, e due sindaci supplenti.

La composizione del Collegio Sindacale deve rispettare la quota di genere richiesta dalla normativa tempo per tempo vigente (33%). Al fine di garantire il rispetto della diversità di genere anche in caso di sostituzione



ex art. 2401 cc, i sindaci supplenti devono appartenere ad entrambi i generi oppure al genere meno rappresentato fra i sindaci effettivi.

Per la definizione qualitativa del Collegio Sindacale si richiama quanto previsto dal “Modello di Gruppo per la composizione quali - quantitativa ottimale degli Organi sociali e della Direzione delle Banche Affiliate”.

In tema di composizione e nomina degli Organi sociali, il corretto assolvimento delle funzioni richiede che negli Organi siano presenti soggetti:

- a) pienamente consapevoli dei poteri e degli obblighi inerenti alle funzioni che ciascuno di essi è chiamato a svolgere;
- b) dotati di professionalità adeguate al ruolo da ricoprire, anche in eventuali comitati interni, e calibrate in relazione alle caratteristiche operative e dimensionali della Cassa Rurale;
- c) dotati di competenze diffuse tra tutti i componenti e opportunamente diversificate, in modo da consentire che ciascuno dei componenti, sia all'interno dei comitati di cui sia eventualmente parte che nelle decisioni collegiali, possa effettivamente contribuire, fra l'altro, a individuare e perseguire idonee strategie e ad assicurare un governo efficace dei rischi in tutte le aree della Cassa Rurale;
- d) che dedichino tempo e risorse adeguate alla complessità del loro incarico;
- e) che indirizzino la loro azione al perseguimento dell'interesse complessivo della Cassa Rurale, indipendentemente dalla compagine societaria che li ha votati o dalla lista da cui sono tratti; essi operano con autonomia di giudizio.

L'autorevolezza e la professionalità degli Esponenti devono essere adeguate all'efficace esercizio di queste funzioni, determinanti per la sana e prudente gestione della Cassa Rurale.

In aggiunta ai requisiti più sopra elencati con riferimento ai singoli Esponenti, la composizione del Consiglio di Amministrazione e, per quanto applicabile, del Collegio Sindacale, deve essere adeguatamente diversificata in modo da:

- rispecchiare un adeguato e graduale ricambio;
- garantire un'adeguata rappresentatività dei diversi territori e delle diverse categorie dei soci;
- alimentare il confronto e la dialettica interna agli organi;
- favorire l'emersione di una pluralità di approcci e prospettive nell'analisi dei temi e nell'assunzione di decisioni;
- supportare efficacemente i processi aziendali di elaborazione delle strategie, gestione delle attività e dei rischi, controllo sull'operato dell'alta dirigenza;
- tener conto dei molteplici interessi che concorrono alla sana e prudente gestione della Cassa Rurale.

Si precisa che per la Cassa Rurale Valsugana e Tesino troverà applicazione la semplificazione al procedimento di consultazione preventiva di cui al paragrafo 3.2. del “Regolamento di Gruppo per la valutazione di idoneità degli Esponenti”.

Presso la sede sociale e presso le dipendenze della Cassa Rurale, sarà messa a disposizione la seguente documentazione, che sarà altresì disponibile sul sito internet (<https://www.cr-valsuganaetesino.net>):

All. 1 Statuto sociale

All. 2 Regolamento assembleare ed elettorale

All. 3 Modello di Gruppo per la composizione quali - quantitativa ottimale degli Organi sociali e della Direzione delle Banche Affiliate

All. 4 Regolamento di Gruppo per la valutazione di idoneità degli Esponenti

All. 5 Informativa e consenso trattamento dati

All. 6 Modulo curriculum vitae

Borgo Valsugana, 30 gennaio 2026

Il Presidente Arnaldo Dandrea